

REGOLAMENTO (CE) N. 3076/93 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 1500/93 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione nella Comunità degli Stati indipendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che una parte delle scorte d'intervento di carni bovine è stata messa in vendita con il regolamento (CEE) n. 1500/93 della Commissione⁽³⁾; che tali carni devono essere importate nella Comunità degli Stati indipendenti (CSI); che dopo l'entrata in vigore del regolamento citato, l'Azerbaigian e la Georgia hanno aderito alla CSI; che occorre includere queste due repubbliche nell'elenco delle repubbliche indicate nell'allegato I di detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1500/93 è modificato come segue:

nell'allegato I sono aggiunte all'elenco delle repubbliche della Comunità degli Stati indipendenti la Repubblica di Azerbaigian e la Repubblica di Georgia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1993.

Esso si applica ai contratti conclusi a decorrere da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 148 del 19. 6. 1993, pag. 19.